

COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
(Provincia di Varese)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA



Approvato con D.C.C. n. 15/05/2005 – pubblicata dal 13/06/2005 al 28/06/2005
Modificato con D.C.C. n. 12 del 31/08/2008 – pubblicata dal 22/04/2008 al 07/05/2008
Modificato con D.C.C. n. 36 del 27/11/2008 – pubblicata dal 12/12/2008 al 27/12/2008
Modificato con D.C.C. n. 33 del 28/11/2013 – pubblicata dal 06/12/2013 al 21/12/2013

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia.....	3
PARTE SECONDA	3
TITOLO I	3
LAVORI IN ECONOMIA	3
Art. 3 - Tipologie dei lavori eseguibili in economia.....	3
Art. 4 - Sistemi di esecuzione.....	4
TITOLO II	4
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	4
Art. 5 - Responsabile del procedimento	4
Art. 6 - Programmazione dei lavori in economia.....	4
TITOLO III	4
SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA	4
Art. 7 - Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta	4
Art. 8 - Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta.....	5
TITOLO IV	5
SISTEMA DEL COTTIMO	5
Art. 9 - Procedura per l'esecuzione a cottimo.....	5
Art. 10 - Affidamento dei lavori.....	5
Art. 11 - Scelta dell'offerta	6
Art. 12 - Stipulazione del contratto ed ordinazione dei lavori.....	6
Art. 13 - Consegna dei lavori.....	7
Art. 14 - Inadempimento	7
TITOLO V	7
CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA	7
Art. 15 - Annotazione dei lavori in economia	7
Art. 16 - Contabilizzazione dei lavori.....	7
Art. 17 - Liquidazione.....	7
Art. 18 - Ordinazione e pagamento	8
Art. 19 - Maggiori spese	8
Art. 20 - Penali.....	8
Art. 21 - Cauzione	8
Art. 22 - Rinvio alle norme sulla contabilità dei lavori in economia.....	8
Art. 23 - Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta	8
Art. 24 - Liquidazione dei lavori eseguiti mediante cottimo	8
Art. 25 - Collaudo dei lavori.....	9
Art. 26 - Lavori d'urgenza	9
Art. 27 - Provvedimenti in casi di somma urgenza	9
Art. 28 - Servizi in economia.....	9
Art. 29 - Disposizioni speciali per i servizi legali.....	11
Art. 30 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici.....	11
Art. 31 - Servizi in economia.....	13
Art. 32 - Forniture in economia.....	13
Art. 33 - Tipologie particolari di intervento.....	14
Art. 34 - Divieto di frazionamento.....	14
Art. 35 - Responsabilità degli interventi.....	14
Art. 36 - Avvio del procedimento.....	15
Art. 37 - Richiesta dei preventivi e modalità di affidamento	15
Art. 38 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta.....	16
Art. 39 - Abrogazione delle norme preesistenti	16
Art. 40 - Rinvio alle leggi ed ai regolamenti	16
Art. 41 - Pubblicazione ed entrata in vigore	16

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, di seguito per brevità unitariamente intesi sotto il termine di "interventi", in conformità alle disposizioni normative previste agli artt. 78 - 88 - 120 - 142 - 148 - 172 - 182 del DPR 21.12.1999 n. 554, all'art. 24 comma 6 della legge 11.02.1994 n. 109 e s.m.i., all'art. 8 del R.D. 18.11. 1923 n. 2440 e dal DPR 20.08.2001 n. 384.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

- in amministrazione diretta;
 - per cottimi.
1. Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, tutto in proprietà del Comune o in uso. Sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
 2. Sono a cottimo gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a imprese o persone fisiche esterne al Comune.

PARTE SECONDA

TITOLO I

LAVORI IN ECONOMIA

Art. 3 - Tipologie dei lavori eseguibili in economia¹

Possono eseguirsi in economia entro il limite di €. 200.000 IVA esclusa, con sistema di cottimo, i seguenti lavori:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli artt. 19 e 20 della legge n. 109/1994 e s.m.i. (asta pubblica e licitazione), concernenti i seguenti ambiti d'intervento:
 - a 1) manti di usura del piano viabile;
 - a 2) corpo stradale nelle sue varie parti;
 - a 3) fossi, canali, alvei e relativi manufatti;
 - a 4) opere di verde pubblico;
 - a 5) opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale e orizzontale;
 - a 6) fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze e i relativi impianti;
 - a 7) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - a 8) demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché, lo sgombero dei materiali rovinati;
 - a 9) ogni intervento di protezione e sicurezza civile;
 - a 10) sgombero della neve e dei materiali franati, consolidamento e bonifica dei pendii, il disaggio di massi pericolanti;
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione dei progetti quali studi e rilevazioni, esperimenti di qualunque natura, acquisto di strumenti, macchine ed altro per detti esperimenti;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori.
- f) Sponsorizzazioni per iniziative comunali di natura diversa fino ad un massimo di €. 50.000,00**

¹ Modificato con delibera di C.C. n.33 del 28/11/2013

Possono altresì eseguirsi in economia entro il limite di €. 200.000 IVA esclusa i lavori di manutenzione di opere o di impianti.

Art. 4 - Sistemi di esecuzione²

I lavori in economia possono essere eseguiti attraverso uno dei seguenti sistemi:

- in amministrazione diretta;
 - per cottimi.
1. Sono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta i lavori che possono essere effettuati dal Comune impiegando personale dipendente o personale eventualmente assunto. Il responsabile del procedimento per i lavori in economia acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva per l'acquisto superiore a €. 50.000 IVA esclusa.
 2. Il cottimo è una procedura negoziata adottata osservando le modalità di cui agli artt. 9 e successivi del presente regolamento.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 5 - Responsabile del procedimento

Nelle procedure relative all'esecuzione dei lavori in economia sovrintende, nel limite delle competenze attribuitegli, il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art. 142 comma 2 del DPR 21.12.1999 n. 554.

Art. 6 - Programmazione dei lavori in economia³

1. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione ancorché sommaria e per importi comunque superiori a €. 40.000 IVA esclusa.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 88 comma 4 del DPR 21.12.1999 n. 554, nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi preventivabili da eseguire in economia e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.
3. Nel caso di lavori di urgenza e di somma urgenza si applicano le disposizioni di cui agli artt. 146 e 147 del DPR 554/1999, così come dettagliatamente disciplinato agli artt. 22 e 23 del presente regolamento.

TITOLO III

SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Art. 7 - Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta

In caso di esecuzione di lavori con il sistema dell'amministrazione diretta dovrà essere osservata la procedura indicata nei commi seguenti.

1. Il responsabile del procedimento, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, dovrà approntare:
 - a) una **relazione** dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui si deve intervenire;
 - l' esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
 - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
 - b) un **preventivo di spesa**, nel quale dovranno essere indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata;

² Modificato con delibera di C.C. n.33 del 28/11/2013

³ Modificato con delibera di C.C. n.33 del 28/11/2013

- c) gli eventuali **altri elaborati tecnico-progettuali**, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati nell'art. 16 della legge 11.02.1994 n. 109, come modificato dalla legge 18.11.1998 n. 415, e agli artt. da 15 a 45 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554.
2. L'esecuzione dei lavori sarà disposta con deliberazione della Giunta comunale, la quale, oltre ad approvare la perizia o il progetto, dovrà specificare - tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato comunale - le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori, cui dovrà attenersi il responsabile del procedimento nei limiti di spesa, dando atto del sistema prescelto per l'esecuzione medesima, nonché le modalità da seguire nella scelta della ditta fornitrice dei materiali.

Art. 8 - Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

1. Di norma l'inizio dei lavori non potrà avere luogo se non dopo che la deliberazione di cui al precedente art. 6 sia divenuta esecutiva.
2. Il responsabile del procedimento provvede quindi direttamente - nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione suddetta - alla effettuazione dei lavori, impiegando il personale in servizio presso l'Amministrazione e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della normativa vigente, ed utilizzando i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, o eventualmente noleggiati.
3. Per i materiali occorrenti per i lavori, il medesimo responsabile ne dispone l'acquisto nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione di autorizzazione, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi e richiedendo - se del caso o prescritto - appositi preventivi a ditte specializzate nel settore. E' consentita comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura o di comprovata urgenza. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a €. 50.000 IVA esclusa.

TITOLO IV

SISTEMA DEL COTTIMO

Art. 9 - Procedura per l'esecuzione a cottimo⁴

1. Qualora non sia possibile ricorrere all'amministrazione diretta, anche per ragioni di opportunità, per interventi entro il limite di €. 200.000 IVA esclusa i lavori possono essere eseguiti con il sistema del cottimo mediante affidamento ad imprese ovvero a persone fisiche fornite dei requisiti di legge, secondo la procedura indicata nei commi ed articoli seguenti.
2. Il responsabile del procedimento per i lavori eseguiti in economia, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema del cottimo, dovrà approntare:
 - a) una **relazione** dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
 - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
 - b) una **perizia tecnico-estimativa**, nella quale dovranno essere indicati e computati tutti i lavori da eseguire;
 - c) gli eventuali altri **elaborati tecnico-progettuali**, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati nell'art. 16 della legge 11.02.1994 n. 109, come modificato dalla legge 18.11.1998 n. 415, ed agli artt. da 15 a 45 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554.

Art. 10 - Affidamento dei lavori⁵

1. Il responsabile del procedimento è il soggetto individuato come tale dall'organo competente dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 142 comma 2 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554.
2. Il responsabile del procedimento può avvalersi della collaborazione, nella fase istruttoria e nel successivo iter procedimentale, di altro personale dipendente che gli viene, per lo scopo, messo a disposizione dal responsabile del servizio.
3. In conformità a quanto stabilito con il provvedimento di approvazione della perizia o del progetto, il responsabile del procedimento, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, per i lavori

⁴ Modificato con delibera di C.C. n.33 del 28/11/2013

⁵ Modificato con delibera di C.C. n.33 del 28/11/2013

individuati al precedente articolo 3, fa precedere l'affidamento da indagine di mercato fra almeno 5 imprese, con le modalità previste per la trattativa privata preceduta da gara informale ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 554/1999.

4. a) Per i lavori di importo inferiore a €. 10.000 IVA esclusa si può procedere ad affidamento diretto con un'unica ditta.
b) Per i lavori di importo compreso tra € 10.001,00 e 40.000 IVA esclusa è necessario richiedere formale preventivo di spesa ad un minimo di tre ditte;
d) Per i lavori di importo compreso tra € 40.001,00 ed il massimo consentito, IVA esclusa, è necessario richiedere formale preventivo di spesa ad un minimo di cinque ditte.
5. L'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 120 del D.P.R. 554/1999.Dopo l'affidamento il responsabile del procedimento informa l'Amministrazione e con cadenza mensile vengono prodotti rapporti di avanzamento.

Art. 11 - Scelta dell'offerta

1. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento, assistito da altro dipendente del Comune, esamina i preventivi presentati e, accertatane la regolarità, sceglie quello economicamente più vantaggioso per il Comune.
2. Il responsabile del procedimento ha la facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.
3. Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dal dipendente del Comune.
4. Il preventivo scelto deve essere presentato al responsabile del servizio, il quale ne attesta la congruità.

Art. 12 - Stipulazione del contratto ed ordinazione dei lavori

1. Per gli interventi superiori a €. 10.000 IVA esclusa, l'affidamento con il sistema del cottimo avviene, di norma, mediante stipulazione di apposito contratto predisposto nella forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale o per scrittura privata autenticata dal predetto o comunque per scrittura privata con l'assistenza del Segretario Comunale. Per gli altri interventi il contratto può perfezionarsi con la sola acquisizione agli atti della lettera-offerta o preventivo inviato al Comune o con scrittura privata da sottoporre a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.04.1986 n. 131.
2. Nel contratto di cui al primo periodo del comma 1 intervengono il responsabile del servizio competente, che ne assume personalmente la responsabilità, e l'impresa contraente. Esso deve contenere i seguenti elementi:
 - l'elenco degli interventi conferiti;
 - i prezzi unitari per i lavori, forniture e servizi a misura, e l'importo di quelli a corpo;
 - le condizioni di esecuzione;
 - il termine di ultimazione dei lavori, di consegna delle forniture e di esecuzione dei servizi;
 - le modalità di pagamento;
 - le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del DPR 21.12.1999 n. 554;
 - quant'altro sia previsto in materia dal regolamento per la disciplina dei contratti.
3. La procedura oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità di revisione dei prezzi.
4. Relativamente alla gestione dei suddetti contratti e delle relative scadenze, si applicano le norme contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti.
5. L'ordinazione degli interventi deve essere effettuata con lettera od altro atto del responsabile del servizio e deve contenere le condizioni di esecuzione di detti interventi, tra le quali l'inizio ed il termine dei lavori, i prezzi e le modalità di pagamento, la penale per ritardata esecuzione, nonché l'eventuale richiesta di far sottoscrivere il contratto fra le parti con l'indicazione

dell'ammontare dei diritti e spese contrattuali. L'ordinazione dei lavori deve indicare infine i provvedimenti di approvazione dell'intervento, l'impegno di spesa ed il capitolo di bilancio per l'imputazione delle spese, qualora il contratto sia ancora in fase di predisposizione.

Art. 13 - Consegna dei lavori

1. Il responsabile del procedimento dispone, attraverso il Direzione dei Lavori, la consegna dei lavori stessi all'impresa aggiudicataria.
2. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del tecnico comunale o incaricato.
3. Il suindicato tecnico deve segnalare al responsabile del procedimento le irregolarità nello svolgimento dei lavori ai fini dell'eventuale applicazione delle penalità e sanzioni previste.

Art. 14 - Inadempimento

In caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei Lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. Inoltre l'Amministrazione, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista a spese dell'impresa medesima, salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

TITOLO V

CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 15 - Annotazione dei lavori in economia

L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal Direttore dei Lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:

- a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
- b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.

L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

- a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
- b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

Art. 16 – Contabilizzazione dei lavori

I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del Direttore dei Lavori:

- a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del settore e/o servizio delle bolle e delle relative fatture;
- b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ed atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

Art. 17 - Liquidazione

1. Le spese dei lavori in economia sono liquidate dal responsabile del procedimento e con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.
2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, secondo i termini e le condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

Art. 18 - Ordinazione e pagamento

1. Sulla base della liquidazione effettuata dal responsabile del procedimento, il responsabile del servizio finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi del Regolamento di contabilità.

Art. 19 - Maggiori spese

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia risultasse insufficiente la spesa autorizzata, il responsabile del procedimento predispone una perizia suppletiva al fine di richiedere l'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie.
2. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata nei limiti di €. 50.000 IVA esclusa. Quando risultassero eccedenze sulla medesima e risultano violate le disposizioni per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000.

Art. 20 - Penali

1. In caso di ritardi, imputabili all'impresa incaricata dell'esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite nel contratto di cottimo.
2. In siffatto caso il responsabile del servizio, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte del lavoro, della fornitura o del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 21 - Cauzione⁶

Il responsabile del servizio competente può tralasciare la richiesta di deposito cauzionale qualora l'intervento da eseguire sia inferiore o pari €. 10.000 IVA esclusa.

Art. 22 - Rinvio alle norme sulla contabilità dei lavori in economia

Per quanto non previsto nel presente titolo si fa rinvio alle specifiche disposizioni previste nel Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con DPR 554/1999 e in particolare agli artt. da 176 a 182.

Art. 23 – Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuata con atto del responsabile di servizio, sulla base della documentazione prodotta dal Direttore dei Lavori. In particolare la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

Art. 24 - Liquidazione dei lavori eseguiti mediante cottimo⁷

I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio in base al conto finale redatto dal Direttore dei Lavori.

Per lavori di importo superiore a €. 50.000 IVA esclusa è in facoltà dell'Amministrazione disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal Direttore dei Lavori.

Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del Direttore dei Lavori nella quale vengono indicati:

- a) le date di inizio e fine lavori;
- b) le eventuali perizie suppletive;
- c) le eventuali proroghe autorizzate;
- d) le assicurazioni degli operai;
- e) gli eventuali infortuni;
- f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
- g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- h) le eventuali riserve dell'impresa;
- i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Il conto finale di lavori fino a €. 50.000 IVA esclusa che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei Lavori, con

⁶ Modificato con delibera di C.C. n.33 del 28/11/2013

⁷ Modificato con delibera di C.C. n.33 del 28/11/2013

l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del presente articolo.

Art. 25 – Collaudo dei lavori

Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 comma 3 della legge 11.02.1994 n. 109.

TITOLO VI LAVORI D'URGENZA

Art. 26 - Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 27 - Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio il responsabile del procedimento e/o il tecnico rilevatore che si reca per primo sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 26, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di €. 200.000 IVA esclusa o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento e/o dal tecnico rilevatore, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. In difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136 comma 5 del DPR 554/1999.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico rilevatore incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
6. Nei casi in cui il Sindaco interviene con i poteri di cui all'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione di lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre nell'ordinanza l'esecuzione dei lavori strettamente necessari a trattativa privata, senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

PARTE TERZA SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 28 - Servizi in economia⁸

1. Con riferimento al D.Lgs. n. 163/2006, Codice degli Appalti, sono eseguiti in economia i seguenti servizi, il cui importo complessivo non sia superiore a € 211.000 IVA esclusa a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate anche negli allegati II.A e II.B al Codice:
 - a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;

⁸ Modificato con delibera di C.C. n.33 del 28/11/2013

- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
- d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 5, numero di riferimento CPC 752;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanzia di progetto o con finanziamento atipico;
- k) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206;
- m) servizio sgombero neve, spargimento sabbia e sale;
- n) servizio custodia cani e accalappiamento;
- o) servizi di natura tributaria nel rispetto dei limiti di legge;
- p) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento CPC 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- q) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- r) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numero di riferimento CPC 64; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- s) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numero di riferimento CPC 64; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- t) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- u) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- v) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- w) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di

riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
 - a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
 - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - e) servizi legali di cui all'articolo 29, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - f) servizi tecnici di cui all'articolo 30, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 32.

Art. 29 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo agli incarichi legali relativi ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a € 30.000, per importi superiori si dovranno acquisire almeno 5 preventivi di offerta;
2. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - b) prestazioni notarili;
 - c) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridica amministrativa;
 - d) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti;
3. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta da disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 2, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento;

Art. 30 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) I servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) Le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) Le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 17, del Codice;
 - d) Le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: le prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
 - e) I servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle lettere a), b), c) e d);

- f) Ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva;
2. Ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di cui all'articolo xx
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b) e d), di importo pari o superiore a euro 20.000,00 e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
- b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
- 1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - 2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedure a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di adempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 - 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito dei limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - 5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
 - 6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
 - 7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5;
4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3) purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
- a) Nel corso di dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a euro 100.000,00;
 - b) Non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;
 - c) Un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili;
6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.

7. I servizi di cui al comma 1), lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'art. 91 del Codice.
8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):
- a) di importo pari o superiore a euro 20.000,00 e inferiore a euro 211.000,00 sono disciplinati dall'art. 124 del Codice;
 - b) di importo pari o superiore a euro 211.000,00 sono disciplinati dalla parte II, Titolo I, del Codice;
9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto dell'affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto dell'affidamento.

Art. 31 - Servizi in economia⁹

Sono eseguiti in economia i seguenti servizi, il cui importo complessivo non sia superiore a €. 211.000 IVA esclusa:

- a) servizi necessari per la gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale;
- b) manutenzione e riparazione, anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori, di mobili, macchine, apparecchiature, veicoli, automezzi, attrezzi di proprietà comunale;
- c) spese per trasporti, spedizioni e noli, traslochi, imballaggio, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- d) spese per onoranze funebri;
- e) servizi di manutenzione e riparazione di beni del demanio e del patrimonio comunale, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- f) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- g) noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti ed apparecchi di riproduzione, telefonici, telematici, elettrici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora, per elaborazione dati;
- h) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione e disinquinamento di edifici, aree, infrastrutture e mezzi di proprietà comunale;
- i) spese di traduzione e di interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
- j) recupero e trasporto di materiali di proprietà comunale e loro sistemazione nei magazzini comunali;
- k) servizi di raccolta e smaltimento rifiuti ed assimilati, anche derivanti dalla raccolta differenziata e servizi affini, compreso lo sgombero neve;
- l) servizi sociali e sanitari di competenza comunale;
- m) servizi culturali, ricreativi di competenza comunale;
- n) servizi di assistenza per il sistema informatico comunale;
- o) servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, anche integrata, esclusi quelli della legge 109/1991;
- p) servizi attinenti l'urbanistica e la paesaggistica;
- q) servizi legali e di consulenza legale;
- r) altre spese non previste nell'elenco che per la loro esiguità e per la celerità del procedimento sarebbe antieconomico ricorrere all'esperimento di gara ad evidenza pubblica.

Art. 32 - Forniture in economia¹⁰

Sono eseguite in economia le seguenti forniture, il cui importo complessivo non sia superiore a €. 211.000 IVA esclusa:

- a) assunzioni in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e

⁹ Modificato con delibera di C.C. n.33 del 28/11/2013

¹⁰ Modificato con delibera di C.C. n.33 del 28/11/2013

scientifiche, nell'interesse dell'Amministrazione, quando non vi siano disponibili, sufficienti, ovvero idonei locali;

- b) divulgazione di bandi e avvisi a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;
- c) spese per traduzione e copie, da affidare unicamente ad imprese commerciali nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
- d) spese per stampe, tipografia, litografia, legatoria;
- e) acquisto di elementi di arredo urbano, essenze vegetali ed attrezzature per aree di verde pubblico;
- f) acquisto e manutenzione, noleggio ed esercizio di materiali, attrezzature, arredi, veicoli, mezzi, apparecchiature e macchine operatrici per gli uffici e i servizi dell'Amministrazione comunale;
- g) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
- h) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta;
- i) spese per l'effettuazione di indagini, studi, rilevazioni, pubblicazioni;
- j) spese per il normale funzionamento degli uffici e dei servizi comunali quali: valori bollati, materiale di cancelleria, modulistica, svincoli pacchi postali, spese contrattuali, riparazioni mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze, spese forzose agli amministratori, anticipazioni al personale per viaggi e trasferte, lavori di carico-scarico e facchinaggio, ecc.;
- k) provviste di carburanti, lubrificanti, accessori, pezzi di ricambio;
- l) provvista di vestiario ai dipendenti;
- m) polizze di assicurazione;
- n) forniture da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelle da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
- o) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- p) forniture per la gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale;
- q) spese per il mantenimento di indigenti;
- r) acquisto di oggetti per premi, spese inerenti a solennità, feste, manifestazioni e ricorrenze varie;
- s) Spese per fornitura lavoratori interinali da parte delle società abilitate;
- t) altre spese non previste nell'elenco che per la loro esiguità e per la celerità del procedimento sarebbe antieconomico ricorrere all'esperimento di gara ad evidenza pubblica.

Art. 33 - Tipologie particolari di intervento¹¹

Il ricorso al sistema di spese in economia è altresì consentito, entro il limite di €. 211.000 IVA esclusa, nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) completamento delle prestazioni non previste nel contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) acquisizioni di beni o servizi per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- e) eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo o danno a persone animali o cose nonché di grave pregiudizio all'attività istituzionale dell'Amministrazione comunale.

Art. 34 - Divieto di frazionamento

E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 35 - Responsabilità degli interventi

Nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione e/o degli altri atti di indirizzo dell'ente, sono individuati i servizi ai quali è attribuita la competenza degli interventi in economia.

¹¹ Modificato con delibera di C.C. n.33 del 28/11/2013

Art. 36 - Avvio del procedimento

1. Qualora ricorrano i presupposti per disporre l'esecuzione in economia il relativo procedimento viene avviato, da parte del responsabile del servizio interessato all'intervento, sulla base di specifica relazione che deve contenere:
 - a) l'esatta indicazione degli interventi da realizzare;
 - b) le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
 - c) l'importo presunto della spesa con eventuale foglio patti e condizioni;
 - d) le caratteristiche tecniche dell'intervento.
2. Il responsabile del servizio provvede all'emanazione di una propria determinazione a contrattare con la quale viene prenotato l'impegno di spesa sui competenti interventi/capitoli di bilancio ed in particolare:
 - a) attesta che il procedimento rientra nelle fattispecie previste dal presente regolamento;
 - b) indica la forma di esecuzione degli interventi, se cioè gli stessi si eseguiranno in amministrazione diretta o per cottimi;
 - c) specifica la causa per la quale gli interventi devono aver luogo ed il fine che intende perseguire;
 - d) indica l'intervento/capitolo di bilancio sul quale imputare la spesa quantificando l'ammontare presunto.

Art. 37 - Richiesta dei preventivi e modalità di affidamento¹²

1. L'affidamento degli interventi avviene in via di massima come di seguito indicato, intendendosi gli importi con IVA esclusa:
 - a) per interventi inferiori a €. 5.000 potrà essere acquisito anche un solo preventivo, via fax o per posta, a seguito di richiesta avanzata anche in forma verbale e telefonica;
 - b) per interventi tra €. 5.001,00 e €. 20.000 dovranno essere acquisiti almeno tre preventivi da presentare a mano o per posta in busta chiusa, a seguito di richiesta avanzata anche in forma verbale e telefonica;
 - c) per interventi oltre €. 20.000 e fino al massimo consentito mediante gara informale da esperirsi richiedendo offerte in busta chiusa e sigillata ad almeno cinque imprese la cui capacità tecnica è attestata dal responsabile del procedimento, che potrà negoziare per il contratto con l'impresa migliore. Per gli interventi di forniture e servizi superiori a €. 20.000 è predisposto in tutti i casi un capitolato speciale da restituire sottoscritto per accettazione unitamente all'offerta.
2. E' comunque possibile procedere a trattativa con un'unica impresa sulla base di specifica relazione predisposta dal competente responsabile del servizio comunale che giustifichi tale scelta, nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di €. 20.000 IVA esclusa;
3. Qualora non venga esperita gara informale nella richiesta del Comune formalmente accettata dall'impresa contraente e/o nell'offerta inviata dalla stessa devono essere contenuti i seguenti elementi:
 - a) la natura dell'intervento conferito;
 - b) l'elenco dei prezzi unitari per i lavori e per le forniture e i servizi a misura e l'importo di quelli a corpo;
 - c) le modalità di pagamento;
 - d) i tempi di consegna dei lavori o delle forniture o di esecuzione dei servizi;
 - e) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
5. Nel caso di gara informale la richiesta delle offerte alle imprese, effettuata mediante lettera o telegramma o telefax o posta elettronica, deve contenere:
 - a) l'indicazione degli interventi da realizzare;
 - b) le modalità di scelta del contraente;
 - c) le caratteristiche tecniche;
 - d) le modalità di esecuzione;
 - e) eventualmente, la somma massima a disposizione dell'Amministrazione;
 - f) le modalità di pagamento;
 - g) i tempi di consegna dei lavori o delle forniture o di esecuzione dei servizi;

¹² Modificato con delibera di C.C. n.33 del 28/11/2013

- h) l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamenti vigenti, nonché la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'esecuzione a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui il suddetto cottimista venga meno ai patti concordati, ovvero alle norme legislative e regolamenti vigenti;
- i) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
- 6. Nei casi di gara informale si seguono le procedure per essa stabilite dal Regolamento per la disciplina dei contratti, relativamente alle forme di presentazione e di apertura delle offerte, nonché, per i lavori, dall'art. 78 del DPR 21.12.1999 n. 554.
- 7. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.
- 8. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In quest'ultimo caso la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di preferenza.
- 9. E' fatta comunque salva l'applicazione della normativa in materia di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e successive disposizioni attuative.
- 10. Dopo l'affidamento dei lavori il responsabile del procedimento informa tramite relazione la Giunta Municipale e con cadenza mensile vengono inoltrati i rapporti sui servizi affidati.

Art. 38 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

- 1. Quando gli interventi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento provvede all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti.
- 2. I materiali, attrezzi, mezzi d'opera e di trasporto necessari sono forniti in base a buoni di ordinazione, redatti in doppia copia, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del procedimento o altro incaricato. Detti buoni devono poi essere restituiti all'ufficio a corredo della fattura.
- 3. I fondi per le spese, quando è necessario, possono essere anticipati con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.
- 4. Sono sempre esclusi dalla forma di amministrazione diretta gli interventi per i quali:
 - a) la progettazione non sia stata eseguita a cura dell'ufficio comunale;
 - b) non siano disponibili le attrezzature e non sia assicurata una organizzazione adeguata.
- 5. Per quanto riguarda le modalità di stipulazione del contratto si seguono le disposizioni dell'art. 12 commi 1 e 2.

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Abrogazione delle norme preesistenti

Sono abrogate tutte le previgenti disposizioni comunali che disciplinavano la presente materia e con particolare riferimento alla stessa quelle contenute nel Regolamento generale per i contratti.

Art. 40 - Rinvio alle leggi ed ai regolamenti

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia a carattere vincolante, nonché quelle facoltativamente recepibili, purché compatibili, mentre per gli aspetti di natura contabile si fa espresso rinvio al Regolamento di contabilità comunale.

Art. 41 - Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione, entra in vigore nei termini e modi previsti dal vigente statuto comunale.